



## **DIRETTIVA BOLKESTEIN: grazie all'impegno dell'ANVA tutelati i diritti degli AMBULANTI**

Nei giorni scorsi il Consiglio dei Ministri ha provveduto all'approvazione, in via definitiva, del decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2006/123/CE, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, di cui si attende ora la pubblicazione in gazzetta ufficiale.

Non è dato per ora conoscere il testo ufficiale del decreto, ma da informazioni provenienti da fonti affidabili possiamo fornire alcune indicazioni circa i contenuti relativi all'impatto del provvedimento sull'attività di commercio su aree pubbliche.

- A. Va confermata anzitutto l'estensione della possibilità di esercitare l'attività oltre che alle società di persone anche a società di capitali regolarmente costituite
- B. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante sarà rilasciata, in base alla normativa emanata dalla Regione, dal Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. La norma, che sopprime il riferimento alla residenza o sede legale del richiedente per allinearsi ai principi della normativa comunitaria, non modifica le disposizioni relative all'ambito territoriale di validità del titolo autorizzatorio.
- C. Viene riscritto il comma 13 dell'art. 28 del D. Lgs. n. 114/98. La norma si giustifica per l'esigenza di svincolare ogni regolamentazione locale avente fini di programmazione dell'attività da logiche legate all'equilibrio del mercato. La determinazione di criteri programmatori sarà possibile solo qualora lo richiedano ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale e sociale e di viabilità che rendano impossibile consentire ulteriori flussi di acquisto nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità.

D. Infine, viene, per il momento, evitato il rischio che, per effetto dell'applicazione dei principi della Direttiva, potessero non essere rinnovate, alla scadenza, come è d'uopo, **le concessioni** di posteggio decennali nei mercati e quelle nelle fiere. L'art. 12 della Direttiva n. 123, infatti, stabilisce che:

1. qualora il numero di **autorizzazioni** disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali (...), gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento.
2. nei casi di cui al paragrafo 1 **l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami**".

Il principio è pedissequamente riprodotto all'interno del testo del decreto di recepimento. Fortunatamente, **grazie anche all'intervento in sede nazionale e locale dell'ANVA**, (in questo caso in sintonia anche con FIVA) il decreto prevede una procedura in base alla quale la **Conferenza Unificata Stato/Regioni individuerà i criteri per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche in deroga all'articolo 16 e adotterà le disposizioni transitorie applicabili alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto, che non dovrebbero sopportare conseguenze negative in attesa dell'applicazione di dette disposizioni**. Naturalmente, occorrerà poi attentamente seguire i lavori della Conferenza Unificata, per impedire che i diritti acquisiti vengano lesi inopinatamente.

*Anva Confesercenti di Bologna*

**Aderire all'ANVA rafforza e tutela  
la categoria nei rapporti con le  
Istituzioni Nazionali e gli Enti Locali**